

ORIGINALE

Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Affari Generali e Controlli Interni

COMUNE DI NAPOLI

11 APR. 2017
81/224

Proposta di delibera prot. n° 01 del 10/04/2017

Categoria Classe Fascicolo

ESECUZIONE IMMEDIATA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 286

OGGETTO: Pignoramento scaturante da sentenza di Corte di Appello di Napoli Sez. I Bis n. 39/2016
- Rinunzia parziale al pignoramento proposta dal Consorzio CR8 - Atto di indirizzo ai
fine dell'adesione alle pattuizioni.

Il giorno 11 APR. 2017, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 8 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de *MAGISTRIS*

P

ASSESSORI:

Raffaele *DEL GIUDICE*

P

Ciro *BORRIELLO*

P

Mario *CALABRESE*

ASSENTE

Alessandra *CLEMENTE*

P

Gaetano *DANIELE*

ASSENTE

Roberta *GAETA*

P

Salvatore *PALMA*

ASSENTE

Annamaria *PALMIERI*

ASSENTE

Enrico *PANINI*

P

Carmino *PISCOPO*

P

Daniela *VILLANI*

P

ASSENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: DR. CAELANO VIRIORO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta del Direttore Generale Dott. Attilio Auricchio

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta del Sindaco,

Premesso che:

- la sentenza della Corte di Appello di Napoli Sez. I Bis n. 39/2016, nell'ambito del contenzioso promosso dal Comune di Napoli avverso il Consorzio CR8, concessionario delle opere di edilizia residenziale ed opere infrastrutturali eseguite per la ricostruzione post-sisma (L. 219/81, Titolo VIII), per impugnare il lodo arbitrale n. 4575/2006 sottoscritto il 22/10/2004 mediante riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha visto l'Ente soccombente in quanto la domanda è stata integralmente rigettata;
- per effetto di tale sentenza, risulta quindi confermata la condanna al pagamento nei confronti del Consorzio CR8 dell'importo complessivo di € 61.516.139,00 stabilito nel lodo a titolo di maggiori oneri concessori, svalutazione ed interessi, oltre gli ulteriori interessi giornalieri fino al soddisfo;
- la sentenza in oggetto, depositata l'08/01/2016 e resa nota dall'Avvocatura comunale con nota PG/2016/23834 del 12/01/2016 ha comportato la redazione, a cura del Servizio Affari Generali e Controlli Interni della Direzione Infrastrutture, di schede di riconoscimento del debito sulla base del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e secondo circolare esplicativa del Ragioniere Generale PG/2016/505193 del 15/06/2016; schede rimesse ai Servizi Finanziari con nota PG/2016/555519 del 01/07/2016 contraddistinte dai numeri 10 e 11, rilevando tuttavia ai fini del presente atto esclusivamente la scheda n. 10, che vede creditore il CR8 e, a quella data, ha evidenziato un totale complessivo da riconoscersi per € 82.735.892,28;
- i rimedi giudiziali promossi dall'Avvocatura comunale per la parte che qui occupa sono stati : il ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 39/2016, partecipato agli Affari Generali della Direzione Infrastrutture con nota PG/2016/444020 del 24/05/2016 e tuttora pendente, e l'istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 373 c.p.c. rinviata per la discussione al 13/01/2017 e poi respinta con Ordinanza pubblicata il 03/02/2017, ed infine un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. .Risulta, inoltre, promossa dall'Avvocatura un'azione giudiziale di accertamento della quota di debito dovuta dall'Amministrazione centrale, ai sensi dell'art. 42 comma 3 L.144/99, pendente innanzi alla X sez. del Tribunale di Napoli, con udienza fissata il 4 maggio 2017.
- nel medesimo periodo, il Consorzio attivava procedura esecutiva per il recupero del proprio credito, mediante notifica in data 23/05/2016 di atto di precetto per complessivi € 82.663.680,23 come riferito dall'Avvocatura con nota PG/2016/457565 del 27/05/2016, ed in data 27/07/2016 di citazione per pignoramento mobiliare presso terzi resa nota dalla medesima Avvocatura con nota PG/2016/630434 del 28/07/2016;
- il Consorzio CR8, inoltre, come riferito dall'Avvocatura, notificava un successivo atto di precetto ed un'ulteriore citazione per pignoramento, ai fini del soddisfacimento del credito vantato, atti esecutivi in ordine ai quali, da ultimo, l'Avvocatura comunale (come sopra rammentato) ha spiegato opposizione ex art. 617 c.p.c., con udienza di trattazione prevista in data 20/04/2017.

Tenuto conto che:

- l'importo del lodo arbitrale del 2004, è riferito a condanna inflitta al Comune di Napoli ma sostanzialmente per oneri ascrivibili nella massima parte al Commissario Straordinario di Governo per il contenzioso e per il trasferimento delle opere ex Legge 219/81, in quanto gli eventi da cui è scaturita la pronuncia arbitrale sono relativi all'esecuzione della Concessione al Consorzio CR8, ricadendo gli accadimenti del giudizio prevalentemente in epoca antecedente il

IL SEGRETARIO GENERALE

01/04/1996, data che ha segnato il trasferimento delle competenze dall'Amministrazione centrale al Comune di Napoli;

- tale coinvolgimento minimale rispetto a quello che graverebbe sull'Amministrazione statale in sede di rivalsa ha fatto sì che l'Amministrazione comunale, a mezzo dell'Avvocatura, intrattenesse contatti con il Commissario Straordinario, sfociati nella nota PG/2016/548046 del 29/06/2016; ciò per perseguire un comune obiettivo transattivo secondo le rispettive quote di responsabilità, ed in particolare per evitare che, a fronte di una legittimazione passiva ex lege ma nella sostanza di una responsabilità in massima parte ricadente sull'Amministrazione statale oggetto di possibile rivalsa successiva, il Comune di Napoli si trovasse esposto ad un'esecuzione tale da comprometterne i servizi essenziali; contatti in seguito ulteriormente curati dal Direttore Generale, ed intercorsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a partire da una riunione indetta in data 25/01/2017, finalizzati a che venisse favorevolmente valutata la richiesta dell'Ente di accollo degli oneri finanziari della sentenza in argomento, ai sensi dell'art. 42 comma 3 della Legge 144/99, nei limiti della parte della condanna pecuniaria imputabile all'Amministrazione statale.

Visto che il CR8, nel prendere atto di quanto rappresentato dal Comune di Napoli circa la necessità di svincolare le somme pignorate, indispensabili per far fronte alle esigenze vitali dell'Ente, per il tramite dello Studio Legale Capponi e Di Falco in data 06/04/2017, a mezzo pec, ha formulato una proposta resa nota e sintetizzata agli Affari Generali della Direzione Infrastrutture dall'Avvocatura comunale con nota PG/2017/280284 del 10/04/2017 nei seguenti termini:

- 1) *Riconoscimento definitivo, da parte dell'Ente, della debenza di € 19.980.000,00, indipendentemente dagli esiti del ricorso in Cassazione pendente, verso la rinuncia, nell'immediato, del Consorzio al pignoramento avente ad oggetto la somma residua, che resterebbe vincolata.*
- 2) *Obbligo di pagamento della somma di cui sopra entro il 30/06/2017.*
- 3) *Impegno del Consorzio a non procedere ad ulteriori azioni esecutive prima del 30/11/2017, per la parte residua del credito.*
- 4) *In ogni caso, offerta di una riduzione del debito complessivo nei limiti del 10%.*

Ritenuto che, altresì alla luce delle considerazioni sviluppate dall'Avvocatura comunale sulla proposta pervenuta, la soluzione prospettata dal Consorzio CR8 in data 06/04/2017, pur non connotandosi di contenuto transattivo se non per la riduzione complessiva del debito scaturente dal lodo pari al 10%, consentirebbe tuttavia all'Ente di ripristinare la disponibilità di cassa allo stato preclusa in forza del vincolo pignoratorio apposto dal Consorzio con la reiterata azione esecutiva, scongiurando la paralisi dei servizi essenziali e limitando il ricorso alle anticipazioni di cassa, come messo in evidenza dai Servizi Finanziari; di qui l'interesse pubblico ad aderire a tale proposta, nella misura in cui, pur prevedendo il riconoscimento a titolo definitivo delle somme oggetto di corresponsione entro il 30.6.17, consente di ripristinare la liquidità sufficiente per far fronte alle più impellenti esigenze di funzionamento dell'Ente.

Dato atto, pertanto, che l'imminenza dell'udienza di trattazione dell'opposizione agli atti esecutivi prevista per il 20 aprile c.a. suggerisce l'opportunità di formulare un atto di indirizzo avente ad oggetto l'autorizzazione al Dirigente del Servizio Affari Generali e Controlli Interni della Direzione Infrastrutture, cui è ascritta la gestione delle attività residuali degli interventi finanziati con le provvidenze della Legge 219/81 Titolo VIII, perché aderisca alle pattuizioni di cui sopra, nelle more che venga formulata al Consiglio comunale, e se del caso in via anticipata rispetto alla sessione di riconoscimento ordinariamente modulata per tutti i Servizi dell'Ente dal Ragioniere Generale, proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del TUEL per il complessivo importo di condanna, e altresì nelle more di nuove interlocuzioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'accollo degli oneri in applicazione dell'art. 42 co.

IL SEGRETARIO GENERALE

3 della Legge 144/99, nonché dello sviluppo del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli con un'azione volta all'accertamento dell'obbligo, la cui udienza è prevista per il 04/05/2017.

Tutto quanto premesso e ritenuto necessario fissare indirizzi per lo sviluppo della successiva attività negoziale con il Concessionario CR8

Visto il parere espresso dall'Avvocatura con nota prot. n.2017/280284 del 10-4-2017, contenete anche la proposta del CR8 del 06-4-17, allegato e parte integrante del presente provvedimento per un totale di 10 fogli.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo qui di seguito sottoscrive:

Il Dirigente del Servizio
Affari Generali e Controlli Interni
ad interim
(dr. Roberta Sivo)



CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intenesi integralmente trascritto:

1. Di prendere atto della proposta formulata dal Consorzio CR8 con pec del 06/04/2017 resa nota dall'Avvocatura comunale con nota PG/2017/280284 del 10/04/2017;
2. Per l'effetto, di autorizzare il Dirigente del Servizio Affari Generali e Controlli Interni della Direzione Infrastrutture, cui è ascritta la gestione delle attività residuali degli interventi finanziati con le provvidenze della Legge 219/81 Titolo VIII, ad aderire formalmente alle pattuizioni formulate in detta proposta, nella quale si prevede:
 - a) L'impegno del Comune di Napoli ad erogare in acconto al CR8 l'importo di € 19.980.000,00 entro e non oltre la data del 30/06/2017, riconoscendo sin da ora dovuto tale importo a titolo definitivo indipendentemente dall'esito del giudizio attualmente pendente in Cassazione;
 - b) La rinuncia dal Consorzio CR8, con effetto immediato, alla intrapresa azione esecutiva, affinché si pervenga allo svincolo delle somme nel modo più rapido possibile secondo formalità richieste dal Comune di Napoli, fatta eccezione per l'importo limitato a € 19.980.000,00 (e di quelli vincolati a seguito dell'intervento di terzi) che resterà ancora soggetto all'esecuzione forzata a garanzia del pagamento di cui al punto a);
 - c) Il differimento dell'udienza del pignoramento fissata per il 20 aprile 2017, nella quale si darà atto della rinuncia del pignoramento entro i suddetti limiti, richiedendosi al G.E. un rinvio dell'udienza a data immediatamente successiva al 30/06/2017, con l'intesa che, ricevuto l'importo di € 19.980.000,00 il Consorzio rinuncerà immediatamente all'azione esecutiva anche prima della relativa udienza;
3. Riservarsi di riconoscere ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del TUEL il relativo debito scaturente dal lodo, stimato in scheda n. 10 rimessa ai Servizi Finanziari con nota PG/2016/555519 del 01/07/2016, con aggiornamento degli interessi al 31/07/2016.
4. Di dare atto che il riconoscimento del debito da proporsi non implica rinuncia a far valere il corrispondente diritto, azionato giudiziariamente nei confronti dell'Amministrazione centrale, ove un'eventuale pronuncia favorevole all'Ente


IL SEGRETARIO GENERALE

ricomprensiva anche parte delle somme già definitivamente riconosciute ed erogabili per effetto degli indirizzi espressi con il presente atto.

5

5. Darsi comunicazione dell'adozione del presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Il Dirigente del Servizio
Affari Generali e Controlli Interni
ad interim
(dr. Roberta Sivo)




Il Vice Direttore Generale Area Tecnica
(arch. Giuseppe Pulli)



Il Direttore Generale
(dr. Attilio Auricchio)



Il Sindaco
●. Luigi de Magistris



LA GIUNTA

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 124, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle incombenze di cui alla deliberazione innanzi adottata
Con voti UNANIMI


DELIBERA


di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai competenti uffici di attuare le determinazioni.
Lotto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.DEL....., AVENTE AD OGGETTO:
Pignoramento scaturante da sentenza di Corte di Appello di Napoli Sez. I Bis n. 39/2016
- Atto di indirizzo ai fine dell'adesione alle pattuizioni oggetto della proposta del
Consorzio trasmessa in data 6.4.17.

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Controlli Interni – Espropri esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi 20.04.2017.....

IL DIRIGENTE
ad interim
(dr. Roberta Sivo)

Pervenuta in Ragioneria Generale il 10.1. APR. 2017..... Prot. 51/224.....

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

v.p.e.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo e Registrazione Spese

Napoli 11/04/2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta del Servizio Affari generali e controlli interni .

Prot. n. 1 del 10/4/2017

11-224 del 11/4/2017

La spesa relativa al lodo ed ai successivi interessi risulta censita nella ricognizione dei debiti maturati a tutto il 31/12/2016 la cui copertura è prevista negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2017/2019 il cui schema è stato adottato dalla Giunta, quale proposta al Consiglio, con deliberazione n. del 31/3/2017.

Nell'evidenziare che l'erogazione di cui al punto 2 a) del deliberato resta subordinata al riconoscimento da parte del Consiglio comunale del debito fuori bilancio derivante dal lodo, ai sensi dell'art. 194 lettera a) del Tuel, il parere di regolarità contabile è favorevole.

Il Ragioniere Generale

Dott. R. Grimaldi

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame, si propone di prendere atto della proposta formulata dal Consorzio CR8 e, per l'effetto, autorizzare l'adesione formale alla stessa e alle sue pattuizioni:

“a) l'impegno del Comune di Napoli ad erogare in acconto al CR8 l'importo di € 19.980.000,00 entro e non oltre la data del 30.06.2017, riconoscendo sin da ora dovuto tale importo a titolo definitivo indipendentemente dall'esito del giudizio attualmente pendente in Cassazione;

b) la rinuncia dal Consorzio CR8, con effetto immediato, alla intrapresa azione esecutiva, affinché si pervenga allo svincolo delle somme nel modo più rapido possibile secondo formalità richieste dal Comune di Napoli, fatta eccezione per l'importo limitato a € 19.980.000,00 (e di quelli vincolati a seguito dell'intervento di terzi) che resterà ancora soggetto all'esecuzione forzata a garanzia del pagamento di cui al punto a);

c) il differimento dell'udienza del pignoramento fissata per il 20 aprile 2017, nella quale si darà atto della rinuncia del pignoramento entro i suddetti limiti, richiedendosi al G.E. Un rinvio dell'udienza a data immediatamente successiva al 30.06.2017, con l'intesa che, ricevuto l'importo di € 19.980.000,00 il Consorzio rinuncerà immediatamente all'azione esecutiva anche prima della relativa udienza.”

Contestualmente, con la proposta, l'Amministrazione si riserva di “riconoscere ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del TUEL, il relativo debito scaturente dal lodo, stimato ... con aggiornamento degli interessi al 31.07.2016”.

Il dirigente proponente ha espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la formula “Favorevole”.

Il Ragioniere Generale ha reso il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, con la formula “favorevole”. In detto parere, in particolare, si precisa che “la spesa relativa al lodo ed ai successivi interessi risulta censita nella ricognizione dei debiti maturati a tutto il 31.12.2016 la cui copertura è prevista negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2017/2019 il cui schema è stato adottato dalla Giunta, quale proposta al Consiglio [...]” e si evidenzia che “l'erogazione di cui al punto 2 a) del deliberato resta subordinata al riconoscimento da parte del Consiglio comunale del debito fuori bilancio derivante dal lodo, ai sensi dell'art. 194 lettera a) del Tuel [...]”.

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: “la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali.”. Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, affinché lo stesso si mantenga idoneo, in termini sia di competenza sia di cassa, all'effettivo risanamento dell'ente.

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

9

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dal dirigente competente, risulta che con lo schema di provvedimento in oggetto si aderisce alla proposta del Consorzio CR8, che, *“pur non connotandosi di contenuto transattivo se non per la riduzione complessiva del debito scaturente dal lodo pari al 10%, consentirebbe tuttavia all'Ente di ripristinare la disponibilità di cassa allo stato preclusa in forza del vincolo pignoratorio apposto dal Consorzio ... scongiurando la paralisi dei servizi essenziali e limitando il ricorso alle anticipazioni di cassa ... di qui l'interesse pubblico ad aderire a tale proposta, nella misura in cui, pur prevedendo il riconoscimento a titolo definitivo delle somme oggetto di corresponsione entro il 30.6.17, consente di ripristinare la liquidità sufficiente per far fronte alle più impellenti esigenze di funzionamento dell'Ente”*

Il Servizio Autonomo Avvocatura Comunale, con la nota protocollo PG/2017/280284 del 10.04.2017 - evidenziato lo stato del contenzioso tra il Consorzio CR8 e l'Amministrazione comunale, per cui, da ultimo, è intervenuta la sentenza n. 39/2016 della Corte d'Appello di Napoli Sez. I bis, confermativa del lodo arbitrale sottoscritto il 22.10.2004, dalla quale è derivato un pignoramento mobiliare presso terzi per € 82.663.680,23 - sintetizza il contenuto della proposta della CR8 nel modo che segue:

1. *“riconoscimento definitivo, da parte dell'Ente, della debenza di Euro 19.800.000,00, indipendentemente dagli esiti del ricorso in cassazione pendente, verso la rinuncia, nell'immediato, del Consorzio al pignoramento avente ad oggetto la somma residua, che resterebbe vincolata;*
2. *obbligo di pagamento della somma di cui sopra entro il 30 giugno 2017;*
3. *impegno del Consorzio a non procedere ad ulteriori azioni esecutive prima del 30.11.2017, per la parte residua del credito;*
4. *in ogni caso, offerta di una riduzione del debito complessivo nei limiti del 10%”.*

In sede valutativa, l'Avvocatura rileva una indubbia onerosità della proposta data: dalla *“[...] definitiva ricognizione di una parte del debito accertato dal lodo arbitrale, con accettazione degli effetti della pronuncia entro il limite di quanto oggetto della richiesta di riconoscimento, e conseguente sterilizzazione di un'eventuale pronuncia rescissoria da parte della Cassazione”* e dalla circostanza che *“la sentenza (e, di riflesso, il lodo) è provvisoriamente esecutiva, mentre l'adesione all'offerta del consorzio ne produrrebbe la definitività parziale”*. L'onerosità così declinata conduce l'organo di consulenza legale dell'Amministrazione a svolgere talune considerazioni che, in una visione previsionale non fausta del ricorso in Cassazione, fanno emergere l'effetto mitigativo della proposta sulle finanze dell'Ente, che, sciolto, almeno parzialmente, dall'attualità del vincolo pignoratorio, acquisirebbe *medio tempore* una sia pure parziale agibilità economico-amministrativa ai fini dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali. Da qui, tenendo conto del quadro fattuale e giuridico fornito, l'invito a considerare l'effettività e la serietà della minaccia all'erogazione di tali servizi e a ponderare gli interessi in gioco. Tutto ciò, fermo restando il fatto che *“il riconoscimento del debito rivolto al Consorzio per il quale, se del caso, ci si impegnerebbe al pagamento entro un termine essenziale dovrà ... indicare espressamente che esso non implica una rinuncia a far valere il corrispondente diritto, azionato giudiziariamente nei confronti dell'amministrazione centrale, ove ricomprenda anche parte delle somme già definitivamente riconosciute ed erogabili”*.

La proposta costituisce, sostanzialmente, un atto di indirizzo con cui l'Amministrazione si detta tempi ed azioni per far fronte ad una situazione di crisi dovuta al rapporto con il CR8 e ai suoi sviluppi giudiziari e tende a ripristinare, temporaneamente, una condizione di agibilità economica, tale che l'Ente possa garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali.

VISTO:
Il Sindaco


IL SEGRETARIO GENERALE

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica dell'atto viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Nell'evidenziare, come fa il Ragioniere Generale nel suo parere di regolarità contabile, che "l'erogazione di cui al punto 2 a) del deliberato resta subordinata al riconoscimento da parte del Consiglio comunale del debito fuori bilancio derivante dal lodo", e, ancora, sottolineando le considerazioni svolte dall'Avvocatura comunale nel proprio parere circa l'esigenza di una attenta ponderazione delle situazioni contrapposte, spettano all'organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE

Gaetano Virtuoso



11.4.17

~~VISTO:
Il Sindaco~~



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.

N.....186.....DEL.....11/04/2017



COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Avvocatura Comunale

Avvocato Coordinatore

PROTOCOLLO N.

PGI 2017/280284

DEL

10-04-17

(RISERVATA) AL DIRIGENTE DEL SERV. AA.GG. E CONTROLLI INT.

(DIREZ. CENTRALE INFRASTRUTTURE)

-P E P.C. AL DIRETTORE GENERALE

E P.C. AL RAGIONIERE GENERALE

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA CONSORZIO CR8 IN MERITO A RINUNZIA PARZIALE A PIGNORAMENTO SCATURENTE DA SENTENZA CORTE APPELLO NAPOLI, SEZ.I BIS N.39/16.

In data 6.4.17, è pervenuta alla scrivente Avvocatura l'unita proposta del procuratore del Consorzio Ricostruzione Otto, che fa seguito a contatti e trattative tra le parti, aventi lo scopo di valutare, in rapporto al pignoramento mobiliare presso terzi (notificato il 20.12.16) i termini di un accordo per un'eventuale rimozione del vincolo di indisponibilità sulle somme detenute dal Tesoriere, inizialmente corrispondente ad Euro 125.021.677,62.

Il quantum del pignoramento si è da ultimo ridotto, poiché il Consorzio ha rinunciato, nell'ambito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dall'Avvocatura (e pendente innanzi al G.U. della V sez. del Trib. dr. Ardituro) al 90% dell'aumento del 50% delle somme precettate.

Va premesso, per un inquadramento generale del contenzioso in essere con il Consorzio, nel quale si colloca la predetta proposta, che l'Avvocatura, all'esito della sentenza di cui sopra, confermativa del lodo arbitrale sottoscritto il 22.10.2004, e della successiva procedura esecutiva, ha promosso i seguenti rimedi giudiziari:

- i) domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in pendenza del ricorso per Cassazione.
- ii) ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Giudice della cognizione.
- iii) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

La domanda di sospensione di cui sopra è stata respinta dalla Corte di appello di Napoli, sez. I bis, con ordinanza pubblicata il 3.2.17; parimenti, il ricorso d'urgenza, incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, G.U. dr. Peluso, è stato dichiarato inammissibile, per l'affermata residualità del rimedio atipico ex art.700 c.p.c., a fronte dei mezzi di tutela in sede esecutiva. Rimane pendente, al di là del ricorso in Cassazione avverso la predetta decisione della Corte di appello, l'opposizione agli atti esecutivi, inserita nell'ambito del pignoramento promosso dal Consorzio, la cui prossima udienza di trattazione è prevista in data 20 aprile 2017.

A latere, si osserva che, a partire dall'emissione della sentenza, sono stati avviati contatti sia con il Commissariato straordinario di Governo per il contenzioso ed il trasferimento delle opere ex L. 219/81, sia, successivamente, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché venisse favorevolmente valutata la richiesta dell'Ente di accollo degli oneri finanziari della sentenza de qua, ai sensi dell'art. 42 comma 3 della L.144/99, ovviamente nei limiti della parte della condanna pecuniaria imputabile all'Amministrazione statale, per il segmento esecutivo della concessione anteriore alla successione in universum ius dell'Ente, mediante iniziative di carattere transattivo che, se del caso, vedessero coinvolto anche il Consorzio.

Tali contatti si sono intensificati negli ultimi tempi, in particolare a partire da una riunione indetta dalla Presidenza del Consiglio in data 25.1.17, che ha visto la partecipazione del Direttore Generale, dell'Avvocatura e del Ragioniere Generale. Gli stessi sono proseguiti, per quanto consta allo scrivente, nei mesi successivi, ad iniziativa del Direttore Generale.

Non pare, purtroppo, che il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio abbia sortito gli esiti sperati, almeno sino all'attualità. In considerazione dell'infruttuosità dei predetti contatti, l'Avvocatura ha rotto gli indugi, proponendo, innanzi al Tribunale di Napoli, un'azione volta all'accertamento dell'obbligo della Presidenza all'accollo degli oneri (in parte qua) del contenzioso predetto, richiedendo anche che venisse accolta una domanda di manleva a riguardo della quota di debito di spettanza statale (da quantificarsi con c.t.u.), evocando, a tal fine in giudizio anche il Consorzio. La causa in questione pende innanzi alla X sez. del Tribunale di Napoli (G.U. Sorrentini), con udienza inizialmente fissata alla data del 28.4 p.v, successivamente rinviata d'ufficio al 4.5.17.

In questo quadro di particolare criticità, a cagione dell'onerosità del pignoramento, i cui effetti sulla liquidità di cassa del Comune sono intuibili, si colloca la proposta del Consorzio in esame, i cui contenuti possono essere così sintetizzati:

1. Riconoscimento definitivo, da parte dell'Ente, della debenza di Euro 19.800.000,00, indipendentemente dagli esiti del ricorso in Cassazione pendente, verso la rinuncia, nell'immediato, del Consorzio al pignoramento avente ad oggetto la somma residua, che resterebbe vincolata.
2. Obbligo di pagamento della somma di cui sopra entro il 30 giugno 2017.
3. Impegno del Consorzio a non procedere ad ulteriori azioni esecutive prima del 30.11.2017, per la parte residua del credito.
4. In ogni caso, offerta di una riduzione del debito complessivo nei limiti del 10%.

La proposta è, indubbiamente, onerosa, nella misura in cui prevede la definitiva ricognizione di una parte del debito accertato dal lodo arbitrale, con accettazione degli effetti della pronuncia entro il limite di quanto oggetto della richiesta di riconoscimento, e conseguente sterilizzazione di un'eventuale pronuncia rescissoria da parte della Cassazione.

La sentenza (e, di riflesso, il lodo) è provvisoriamente esecutiva, mentre l'adesione all'offerta del Consorzio ne produrrebbe la definitività parziale.

Peraltro, come sopra rammentato, la Corte di appello ha negato la sospensione della sua efficacia esecutiva.

A fronte di tale onerosità, si svolgono, tuttavia, le seguenti considerazioni:

1. Il ricorso in Cassazione è connotato da una sensibile alea, posto che la pronuncia della Corte di appello era caratterizzata da una motivazione assolutamente stringente con riferimento al rigetto delle doglianze avanzate in sede di impugnazione ex art. 829 c.p.c. Va rammentato, per inciso, che il lodo fu oggetto di una prima impugnazione, con esiti favorevoli all'Ente, questi ultimi successivamente travolti da un annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, in accoglimento di due motivi di ricorso del Consorzio. In particolare, la Corte, sul presupposto che non era stata impugnata, con ricorso incidentale, la pronuncia resa dal Giudice dell'impugnazione del lodo con la quale si dichiarava la potestas iudicandi degli arbitri- limitatamente alle domande proposte con l'atto di accesso del 8.2.2003, derivante dalla statuizione affermativa resa nel lodo n.9/99, relativa al medesimo rapporto- riteneva che la questione di giurisdizione proposta dalla difesa comunale, a causa della natura unitaria del giudizio arbitrale, fosse da ritenersi definitivamente preclusa con riferimento all'intera materia devoluta alla cognizione degli Arbitri, e non alla sola domanda iniziale, anche in relazione alla normativa sul divieto di arbitrato di cui al d.l. 180/98, convertito, con modificazioni, nella l. 267/98.

Nell'accogliere il secondo motivo di ricorso, i Giudici di legittimità statuivano la spettanza agli arbitri del giudizio finalizzato alla concreta quantificazione di un credito riconosciuto in forma generica ed illiquida da un precedente lodo, con indicazione dei tassi di interesse, ma pur sempre senza indicazione delle date di decorrenza. Riproposti nel successivo giudizio di impugnazione i medesimi motivi già assorbiti dalla pronuncia annullatoria precedente, nei limiti tuttavia dei vincolanti principi di diritto affermati dalla S.C., la Corte di appello, in ragione dell'essere l'impugnazione ex art. 829 c.p.c. un giudizio a critica vincolata (una delle ragioni per cui i lodi arbitrali rappresentano una iattura processuale per le parti soccombenti), ha sostanzialmente decretato l'inammissibilità dei motivi, ravvisando che una serie di doglianze non erano proponibili in quella sede, vuoi perché impingevano nella motivazione della pronuncia, ritenuta dotata dei caratteri di completezza espositiva, vuoi perché affrontavano eccezioni e difese che non erano state dedotte nel corso del procedimento arbitrale.

Ne consegue che, a fronte della predetta motivazione, che ha sostanzialmente riconosciuto l'assenza di errori di diritto da parte dei Giudici arbitrali, ovvero di *errores in procedendo* per inesistenza o mera apparenza della motivazione, è facilmente intuibile che gli spazi di ricorribilità sono da ritenersi assai ristretti, tenuto conto dell'impossibilità di demandare alla Cassazione il riesame del merito delle pronunce, a maggior ragione di quelle arbitrali.

Non è quindi da escludersi, anche per i sempre maggiori filtri di inammissibilità che la recente legislazione processuale ha introdotto, per scopi deflattivi, nell'ambito dei giudizi di cassazione, che il ricorso vada incontro ad un rigetto.

2. Quanto alla procedura esecutiva instaurata dal Consorzio, neppure è da escludersi la possibilità astratta di un'assegnazione delle somme pignorate, in ragione del fatto che, purtroppo, sempre più spesso, i creditori esecutanti riescono ad assolvere all'onere della prova, su di essi incombente, della violazione dell'ordine cronologico dei pagamenti afferenti i servizi non indispensabili, requisito necessario perché (in ragione della giurisprudenza costituzionale) possa invocarsi la nullità dei pignoramenti, a norma dell'art. 159 c.2 del T.U.E.L. E' sì vero che, allo stato, per effetto della deliberazione consiliare con cui è stata approvata la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario, vige la sospensione delle esecuzioni ex art. 1 c.714 bis della Legge di stabilità per il 2016; ma è altresì vero che tale sospensione ex lege cesserà non appena la proposta di Piano rimodulata sarà denegata o approvata dalla sezione regionale di controllo al cui esame la stessa è stata sottoposta. I tempi della relativa pronuncia non sono prevedibili, ma è ragionevole ritenere che non possano protrarsi oltremodo. Va, altresì, ricordato che la sospensione de qua, se valutata come mera sospensione dell'esecuzione, non elide, per giurisprudenza costante della S.C., i vincoli pignoratizi già apposti.

3. In merito all'opposizione agli atti esecutivi pendente, nella quale il Comune ha richiesto l'inefficacia del pignoramento, adducendo che esso è intervenuto allorchè era già operante la sospensione ex lege sopra predetta, i relativi esiti non sono prevedibili, tenuto conto che non vi sono precedenti giurisprudenziali specifici in materia, e che la tesi propugnata è frutto di un'interpretazione del tessuto normativo in tema di esecuzione forzata. Peraltro, anche ove fosse ordinata la richiesta

rimozione dell'integrale vincolo (oltre alla sospensione dell'esecuzione già disposta), la stessa sarebbe *ad tempus*, poiché il Consorzio, cessata la sospensione, potrebbe procedere a nuovo pignoramento.

La soluzione che si prospetta per l'Ente - rilevata, in positivo, la possibilità, cui il Comune non ha rinunciato, di mantenere ferma l'opposizione agli atti esecutivi per le somme ancora pignorate, qualora l'Ente non adempia all'adempimento parziale delle statuizione della sentenza cui si è obbligato entro il 30.6.2016- non è la *panacea* del gravoso onere che discende dal lodo arbitrale, non rivestendo infatti una valenza transattiva, se non nella parte in cui è accordata una riduzione complessiva del debito nei limiti del 10% . La gran parte del debito resterebbe ancora da onorarsi, e non è escluso il diritto della controparte di proseguire nelle azioni esecutive, ancorchè a decorrere dal 30.11.2017, qualora il residuo credito del Consorzio non sia soddisfatto.

Essa tuttavia consente di poter mitigare, nell'attualità, e sensibilmente, le conseguenze pregiudizievoli di un nefasto vincolo pignoratorio, ripristinando una corrispondente disponibilità di cassa allo stato preclusa. Le certificazioni sinora pervenute dai Servizi finanziari, ai fini del deposito nei procedimenti avviati all'indomani del pignoramento (in particolare il ricorso ex art. 700 c.p.c. e la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza), nell'ottica di evidenziare il *periculum in mora*, hanno disvelato un severo rischio di paralisi dei servizi essenziali, e il necessario ricorso alle anticipazioni di cassa, con i conseguenti, e relevantissimi, oneri finanziari. Quindi, ferme restando le previsioni non particolarmente fauste in merito agli esiti del ricorso in Cassazione, e in considerazione dell'essere il rimedio oppositivo sperimentato solo contingente e non definitivamente risolutivo, la valutazione di interesse pubblico che accede all'eventuale accoglimento della proposta dovrà concernere, in particolare, la funzionalizzazione dell'offerta di rinuncia parziale e temporanea al pignoramento (a fronte di un esborso, che, in base alla sentenza esecutiva e non sospesa sarebbe comunque dovuto, ancorchè nel caso di specie produca effetti irreversibili) con le necessità di cassa dell'Ente, in ragione dell'esigenza dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali, qualora la stessa sia effettivamente e seriamente minacciata e non altrimenti soddisfacibile; congruenza che dovrà essere oggetto di


ponderazione nelle valutazioni da compiersi, corroborate dal parere dei Servizi finanziari, nell'ambito di una proposta di Giunta comunale, finalizzata ad autorizzare, se del caso, il Dirigente del Servizio all'adesione alle pattuizioni di cui sopra, tenendo conto del quadro fattuale e giuridico fornito.

Resta, tuttavia, fermo il fatto che, nell'ipotesi in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ritenga (come invece si auspica) di aderire alla richiesta di applicazione dell'art. 3 L.142/99, accollandosi quindi gli oneri del contenzioso che attengono eventi dell'esecuzione della concessione anteriori al 1.4.1996, l'Ente prosegue nell'azione giudiziaria già intrapresa, il cui eventuale accoglimento potrebbe garantire la residua provvista occorrente per l'adempimento del debito, in ragione dell'essere (per come si evince dagli atti processuali) la gran parte del debito maturata nel vigore della gestione del rapporto concessorio da parte degli organi statuali.

Il riconoscimento del debito rivolto al Consorzio per il quale, se del caso, ci si impegnerebbe al pagamento entro un termine essenziale dovrà, infatti, indicare espressamente che esso non implica una rinuncia a far valere il corrispondente diritto, azionato giudiziariamente nei confronti dell'Amministrazione centrale, ove ricomprenda anche parte delle somme già definitivamente riconosciute ed erogabili. In tal senso, si suggerisce sia di formulare un'espressa riserva nell'adesione all'offerta, sia di dare comunicazione della stessa (riserva) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si trasmette, quindi, la proposta formulata, in uno alle suestese valutazioni.

(Fabio Maria Ferrari)



Da "DI FALCO DOMENICO" <domenico.difalco@legalmail.it>

A "fabiomaria.ferrari@pec.comune.napoli.it" <fabiomaria.ferrari@pec.comune.napoli.it>

Data giovedì 6 aprile 2017 - 20:45

Nota 6.4.2017

*Pg. 279388
LISA 21000
del 06.04.2017*

Invio, per conto del CR8, la nota di cui in oggetto.

Distinti saluti

Avv. Domenico Di Falco

--

Allegato(i)

2017.04.06 - Nota Comune di Napoli.pdf (99 Kb)

STUDI LEGALI ASSOCIATI

CAPPONI E DI FALCO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. PROF. BRUNO CAPPONI
AVV. DOMENICO DI FALCO
AVV. MARCO RUSSO
AVV. LAVINIA TIRELLI
AVV. TOMMASO VACCARIO

LARGO ANTONIO SARTI N. 4
00196 ROMA
TEL. +39 06 3214161
FAX +39 06 3218660

STUDIO LEGALE DI FALCO

AVV. DOMENICO DI FALCO
AVV. ROSSELLA AGOSTINA DI FALCO
DOTT. SSA SOFIA DI FRANCIA

VIA CAMPANA, 268
80078 POZZUOLI (NA)
TEL. +39 081 5265000
FAX +39 081 5265820

Roma, 6 aprile 2017
Spett.le
Comune di Napoli

c.a.


Avv. Fabio Maria Ferrari

A mezzo PEC: fabiomaria.ferrari@pec.comune.napoli.it

Oggetto: CR8 – Comune di Napoli - Pignoramento di cui al lodo 22.10.2004.

In nome e per conto del Consorzio CR8, nel far seguito agli incontri sin qui tenutesi, Vi segnalo che il Consorzio mio assistito, nel prendere atto di quanto rappresentato da codesto Comune circa la inderogabile necessità di svincolare le somme pignorate (indispensabili per far fronte alle esigenze vitali dell'ente), nonché circa le attività sin qui svolte dall'ente nei confronti dell'amministrazione statale e dei ritardi accumulati da quest'ultima, subordina la sua adesione alle seguenti condizioni:

- 1) A fronte del maggior debito portato dal titolo esecutivo vantato dal Consorzio CR8 di cui al lodo del 22.10.2004, attualmente posto in esecuzione presso il Tribunale di Napoli (R.E. 281/2014 – G.E. Dott. Ardìturo), il Comune di Napoli si impegna irrevocabilmente ad erogare in acconto al Consorzio CR8 l'importo di €. 19.980.000,00 (euro diciannove milioni novecentoottantamila/00) entro e non oltre la data del 30.6.2017, riconoscendo sin da ora dovuto tale importo a titolo definitivo indipendentemente dall'esito del giudizio attualmente pendente in cassazione (subordinando l'irrevocabilità di tale pagamento alla rinuncia da parte del Consorzio di cui al punto che segue).
- 2) Quale corrispettivo di tale impegno irrevocabile, il Consorzio CR8 rinuncia, con effetto immediato (impegnandosi a notificare l'atto di rinuncia ed a procedere secondo le formalità richieste dal Comune di Napoli per pervenire allo svincolo delle somme nel modo più rapido possibile), alla intrapresa azione esecutiva, fatta eccezione per il limitato



- importo di €. 19.980.000,00 (e di quelli vincolati a seguito dell'intervento di terzi) che resterà ancora soggetto all'esecuzione forzata a garanzia del pagamento di cui al punto 1.
- 3) All'udienza del pignoramento fissata in data 20.4.2017 le parti daranno atto della riduzione del pignoramento entro i suddetti limiti; entrambe le parti chiederanno, quindi, al G.E. un rinvio dell'udienza a data immediatamente successiva al 30.6.2017, con l'intesa che, ricevuto l'importo di €. 19.980.000,00, il Consorzio rinuncerà immediatamente all'azione esecutiva anche prima della relativa udienza.
 - 4) Resta in ogni caso fermo l'obbligo del Comune di Napoli di corrispondere l'intero importo recato dal lodo 22.10.2004, in relazione al quale il Consorzio CR8 si impegna a non intraprendere ulteriori azioni esecutive prima del 30.11.2017.
 - 5) Il Consorzio si impegna, altresì, a praticare al Comune di Napoli il medesimo sconto del 10% offerto nell'ipotesi di definizione transattiva dell'intero contenzioso con la partecipazione dell'amministrazione statale.

Tanto premesso, reso in attesa di un Vostro riscontro.

Distinti saluti

~~Avv. Domenico Di Falco~~

Deliberazione di G. C. n. 186 del 11/04/2017 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 10, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 13/04/2017 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addì.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.